

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Marittima di Napoli

IL DIRETTORE MARITTIMO

Decreto n. 95 /2006

Visto l'art.91 del Codice della Navigazione;

Visti gli artt. dal 131 al 134 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

Vista la circolare del Ministero dei Trasporti prot.n.15008 in data 18.12.2006;

Visto il Decreto di questa Direzione Marittima n. 66/2002 del 18.12.2002;

Visto i decreti di obbligatorietà del servizio di pilotaggio nei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata in data 2.9.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Sono rese esecutive, a decorrere dall'1.1.2007, le seguenti tariffe determinate dal Ministero dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nei Porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata per il biennio 2007-2008:

1) SERVIZIO RESO A BORDO

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	TARIFFA BASE € 2007-2008
0 - 500	106,36
501 - 1.000	126,28
1.001 - 2.000	183,38
2.001 - 3.500	282,94
3.501 - 5.000	419,17
5.001 - 7.000	490,95
7.001 - 10.000	620,36
10.001 - 15.000	705,24
15.001 - 20.000	798,51

Per ogni ulteriore scaglione

di 5.000 GT Euro 90,65

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	TARIFFA BASE € 2007-2008
0- 500	128,15
501 - 1.000	152,14
1.001 - 2.000	220,94
2.001 - 3.500	340,88
3.501 - 5.000	505,01
5.001 - 7.000	591,49

7.001 - 10.000	747,41
10.001 - 15.000	849,68
15.001 - 20.000	962,04
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT	Euro 109,21

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	TARIFFA BASE € 2007-2008
0 - 500	79,52
501 - 1.000	94,41
1.001 - 2.000	137,11
2.001 - 3.500	211,54
3.501 - 5.000	313,40
5.001 - 7.000	367,06
7.001 - 10.000	463,82
10.001 - 15.000	527,28
15.001 - 20.000	597,01
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT	Euro 67,77

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	TARIFFA BASE € 2007-2008
0 - 500	30,38
501 - 1.000	35,10
1.001 - 2.000	50,30

ARTICOLO 2

Le tariffe di cui all'articolo 1 si applicano per il servizio di pilotaggio delle navi in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno dei porti.

ARTICOLO 3

Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT) la tariffa per il servizio di pilotaggio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato:

$GT = K1V$ (dove $V = 2,832 VLT$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n.653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazza internazionale:

$GT = VE \times a$

dove

$VE = L \times B \times H$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a	VE	a
	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto moltiplicandolo per i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri

(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries) 0,75

Traghetti merci 0,87

(Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo Ferries, Ro-Ro Cargo Vehicles carriers)

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi sprovviste del certificato internazionale di stazza che si avvalgono del servizio di pilotaggio, o ai raccomandatari marittimi che le rappresentano, di fornire direttamente alla Capitaneria di Porto ed alla Corporazione dei piloti, ai fini della fatturazione, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza lorda internazionale.

ARTICOLO 5

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1 calcolate sulla base della stazza lorda internazionale (G.T.).

ARTICOLO 6

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottoelencate maggiorazioni:

A) Per fuori orario:

1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;

2) Il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi:

3) Il 100% per le prestazioni eseguite nelle giornate di festività previste dall'articolo 5 della legge n.260 del 27 Maggio 1949, modificata con le leggi n.90 del 31 Marzo 1954, n.54 del 5 Marzo 1977 e n. 336 del 20.11.2000, oltre la maggiorazione per giorni festivi di cui al precedente punto 2 ed eventualmente all'altra maggiorazione di cui al punto 1.

Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) Per carichi pericolosi:

1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n.1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65°C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT);

2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n.1008 o ad esse assimilabili;

b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9.5.1968, N.1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota :

Il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

ARTICOLO 7

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132, 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue :

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel Porto di Castellammare di Stabia", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente :

A) Se la prestazione è effettuata entro le 3 miglia fuori dal limite suddetto :

Tariffa 2007-2008

	euro
- per navi da 0 a 2000 G.T.	53,66
- per navi da 2001 G.T in poi	59,24

B) Se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle 3 miglia dal limite suddetto :

Tariffa 2007-2008

	euro
- per navi da 0 a 2000 G.T.	77,96
- per navi da 2001 G.T in poi	85,04

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente :

Tariffa 2007-2008

	euro
- per navi da 0 a 2000 G.T.	134,67
- per navi da 2001 G.T in poi	144,79

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo superiore alle 2 ore e 30 minuti, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Tariffa 2007-2008

	euro
- per navi da 0 a 2000 G.T.	53,66
- per navi da 2001 G.T in poi	59,24

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale al 50% della tariffa base. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

ARTICOLO 8

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Tariffa 2007-2008

	euro
- per navi da 0 a 2000 G.T.	134,67
- per navi da 2001 G.T in poi	144,79

ARTICOLO 9

I compensi di cui agli artt.7 e 8 hanno carattere forfetario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna maggiorazione prevista dall'art.4.

ARTICOLO 10

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal 1° al 2° approdo	100% tariffa base di cui all'articolo 1.1
dal 3° al 10° approdo	65% tariffa " " "
dal 11° al 20° approdo	60% tariffa " " "
oltre il 20° approdo	55% tariffa " " "

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno chiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni VHF.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

ARTICOLO 11

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno vigore dalle ore 00.01 dell'1.1.2007 e fino alle ore 24.00 del 31.12.2008.

ARTICOLO 13

E' abrogato il decreto n. 66/2004 datato 29.12.2004 citato in premessa.

Napoli, 29 dicembre 2006.

p IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A. (CP) Pierluigi CACIOPPO t.a.
C.V. (CP) Giuseppe MAGLIOZZI

